



Rep. n. 3037 Prot. n. 36210

Data 13 novembre 2013

Titolo I Classe 3

UOR AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 2087 "Tutela delle condizioni di lavoro" del Codice Civile;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 06.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
VISTO il D.Lgs. 14.08.1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 17.03.1995, n. 230, in materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni;
VISTI i Decreti Legislativi 25.11.1996, n. 645 e 26.3.2001, n. 151, contenenti disposizioni di maggiore tutela per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti sul luogo di lavoro, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 10.03.1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
VISTO il D.M. 05.08.1998, n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni";
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 03.08.2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 1137/AG del 09 aprile 2013 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 18 e 26 marzo 2013, in ordine alla parziale modifica dell'art. 6 "Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL)" del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

ART. 1

1. Per le motivazioni citate in premessa, l'art. 6 "Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL)" del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, è parzialmente modificato come indicato nel testo allegato, parte integrante del presente decreto. Le modifiche sono segnate in *grassetto corsivo*.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

INDICE

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Organizzazione del sistema di sicurezza

Art. 3 Direttore generale

Art. 4 Dirigenti di Area e Responsabili gestionali Art. 5 Servizio Prevenzione e Protezione

Art. 6 Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL) Art. 7 Capi servizio e Referenti di funzione

Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Art. 9 Medico competente

Art. 10 Esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti Art. 11 Addetto locale alla sicurezza

Art. 12 Responsabile per le strutture contenenti amianto Art. 13 Altre attività

Art. 14 Principio di collaborazione dei lavoratori Art. 15 Sorveglianza e monitoraggio

Art. 16 Norme transitorie

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) "Politecnico": il Politecnico di Milano, compresi i Poli territoriali;
- b) "Ateneo": il Politecnico di Milano, compresi i Poli territoriali;
- c) "Dirigente di area": Dirigente di area dell'Amministrazione di Ateneo;
- d) "Responsabile gestionale": Responsabile gestionale di Dipartimento o di altra struttura organizzativa dell'Ateneo dotata di autonomia gestionale, comunque denominata;
- e) "Capo servizio": responsabile, formalmente incaricato, di una struttura organizzativa all'interno delle aree dell'Amministrazione di Ateneo, istituzionalmente individuata e determinata dalla Direzione Generale in relazione all'assetto organizzativo generale del Politecnico. Comprende i Capo servizi di Staff della Direzione Generale, i Responsabili/Coordinatori delle funzioni di Staff e i Capi progetto dell'Area Tecnico Edilizia;
- f) "Referenti di funzione": referenti funzionali formalmente individuati dal Dirigente di area o dal Responsabile gestionale internamente alle strutture di Ateneo di cui alle lettere precedenti, esclusivamente per esigenze interne di organizzazione del lavoro;
- g) "Lavoratore": il soggetto che, a prescindere dal contratto, presta un'attività lavorativa presso un'organizzazione a cui fa capo un datore di lavoro pubblico o privato. Ad egli è equiparato il soggetto che sia socio lavoratore presso una cooperativa o società che presta la sua attività per conto delle società o dell'ente. È altresì equiparato al lavoratore l'allievo degli istituti di istruzione e universitari, nonché il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori;
- h) "Datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, colui che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto dotato di poteri di spesa e di gestione;
- i) "Dirigente ai fini della sicurezza": il soggetto, nominato dal datore di lavoro, che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- j) "Addetto al Servizio di prevenzione e protezione": il soggetto dotato dei requisiti e delle capacità professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008;
- k) "Medico competente": il medico in possesso dei requisiti professionali prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro al fine di effettuare la valutazione dei rischi, in modo da attuare e garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- l) "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza": il soggetto eletto o designato al fine di rappresentare i lavoratori nell'ambito delle questioni attinenti alla salute e alla sicurezza durante il lavoro;
- m) "Servizio di Prevenzione e Protezione": la struttura dell'organizzazione dell'Ateneo, costituita dall'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Ateneo, finalizzata ad attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

- n) “Sorveglianza sanitaria”: insieme degli atti medici, volti alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
- o) “Responsabile dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio”: il soggetto, nominato da un dirigente ai fini della sicurezza, responsabile per la sicurezza presso i laboratori didattici e di ricerca, avente il compito di monitorare e aggiornare le misure di prevenzione e protezione dei rischi necessarie presso tali locali, coordinandosi con le strutture competenti in materia;
- p) “Esperto qualificato”: il soggetto competente ai sensi del D. Lgs. n. 230/1995, che svolge le attribuzioni di cui all’art. 79 dello stesso decreto;
- q) “Responsabile delle strutture contenenti amianto”: il soggetto tenuto a monitorare le strutture in cui sia presente l’amianto, nonché a gestire le pratiche di bonifica, smaltimento e conservazione dell’amianto;
- r) “Preposto”: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- s) “Laboratorio”: i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede.

Art. 2 Organizzazione del sistema di sicurezza

1. Nel Politecnico sono:
 - a) datore di lavoro: il Direttore generale;
 - b) dirigenti ai fini della sicurezza: i Dirigenti delle aree ed i Responsabili gestionali;
 - c) preposti: i Capi servizio ed i Referenti di funzioni;
 - d) preposti con funzioni aggiunte: i Responsabili dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Art. 3 Direttore generale

1. Il Direttore generale, in quanto dotato di potere di spesa e gestione e responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell’organizzazione complessiva delle risorse e del personale di Ateneo, è individuato quale datore di lavoro del Politecnico.
2. Il Direttore generale è titolare dei poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche di prevenzione volte a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dell’Ateneo.
3. Il Direttore generale elabora, con il supporto operativo del Servizio Prevenzione e Protezione, il Documento di valutazione dei rischi di Ateneo di cui art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.
4. Il Direttore generale elabora il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e lo illustra annualmente al Consiglio di amministrazione per le determinazioni di competenza.
5. Il Direttore generale definisce l’organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione, garantisce l’implementazione del sistema di sicurezza del Politecnico, anche attraverso l’adozione di procedure, linee guida e modelli, e vigila sul suo funzionamento.
6. Il Direttore generale adotta le determinazioni dell’Amministrazione di Ateneo, sentito il parere del Servizio Prevenzione e Protezione sulle questioni rilevanti in materia di sicurezza.
7. Il Direttore generale è responsabile dei rapporti con gli enti di controllo.
8. Nell’esercizio delle suddette funzioni, il Direttore generale si avvale del personale dell’Ateneo in possesso delle competenze professionali necessarie al conseguimento degli obiettivi di volta in volta perseguiti.

Art. 4 Dirigenti di Area e Responsabili gestionali

1. I Dirigenti di area e i Responsabili gestionali, nominati dal Direttore generale, sono titolari di autonomia decisionale e di spesa nell’ambito della programmazione di Ateneo definita dal Direttore generale e ad essi sono delegati i compiti gestionali e di controllo definiti dal D.Lgs. 81/2008. In particolare:
 - a. definiscono e controllano le procedure operative specifiche della struttura che presidiano e per cui non abbiano formalmente individuato altro responsabile;
 - b. applicano le norme di sicurezza;

- c. verificano la presenza del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), in allegato al contratto di ricerca o all'incarico di insegnamento/didattica integrativa o alla scheda insegnamento;
 - d. verificano l'inserimento delle clausole che disciplinano i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza nei regolamenti delle strutture interdipartimentali e nelle convenzioni con consorzi o altri enti esterni;
 - e. definiscono e applicano le procedure di emergenza per quanto riguarda gli spazi di competenza;
 - f. danno esecuzione ai provvedimenti decisi dal Direttore generale in materia di sicurezza;
 - g. assicurano la segnalazione di carenze o guasti delle strutture o degli impianti da cui possano derivare incidenti;
 - h. controllano la conformità alle norme di sicurezza degli interventi di manutenzione sulle strutture e sugli impianti autonomamente effettuati;
 - i. controllano la conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature e degli arredi autonomamente acquistati ed utilizzati nonché dei prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio;
 - j. assicurano gli adempimenti connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 230/1995, per le strutture in cui sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti;
 - k. nominano uno o più Addetto locale alla sicurezza, con compiti di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - l. designano gli addetti alla gestione dell'emergenza come previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008;
 - m. segnalano all'area di riferimento per la gestione del personale, l'eventuale presenza di personale parasubordinato (ossia, i lavoratori equiparati di cui alla definizione dell'art. 1, lettera g), del presente Regolamento) per i provvedimenti di competenza;
 - n. segnalano annualmente al Servizio Prevenzione e Protezione gli interventi per la sicurezza autonomamente realizzati e i relativi costi;
 - o. garantiscono la compilazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendio sulla base del modello predisposto dal Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo come previsto dal D.M. 10 marzo 1998;
 - p. assicurano l'informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi specifici presenti nella struttura;
 - q. segnalano gli infortuni secondo la procedura definita a livello di Ateneo;
 - r. assicurano gli adempimenti contrattuali, di controllo e di coordinamento delle ditte appaltatrici, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - s. forniscono supporto ai Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio nello svolgimento dei loro compiti;
 - t. definiscono le modalità di controllo degli accessi alla propria struttura;
 - u. comunicano al Servizio Prevenzione e Protezione qualsiasi modifica strutturale, impiantistica, gestionale o legata all'attività che comporti la necessità di aggiornare il Documento di valutazione dei rischi di Ateneo o l'implementazione dei programmi di formazione;
 - v. ai fini dell'organizzazione della sicurezza nella propria struttura, possono emanare procedure interne per l'attuazione del presente regolamento. Le suddette procedure devono essere inviate al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo;
 - w. individuano e nominano i Responsabili delle attività di didattica e ricerca nei laboratori;
 - x. garantiscono, come previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008, la definizione, la fornitura, la formazione e l'addestramento all'uso e la consegna, nonché le relative registrazioni, dei dispositivi di protezione individuale;
 - y. garantiscono gli adempimenti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, nel caso di mancata nomina del Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio;
 - z. comunicano al Servizio Prevenzione e Protezione i nominativi di ospiti, studenti e altro personale non strutturato equiparato ai lavoratori ai fini della sorveglianza sanitaria.
2. Il Responsabile gestionale svolge inoltre i seguenti compiti:
- a) assicura l'attuazione degli adempimenti derivanti dalle norme specifiche emanate ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, verificando in particolare l'inserimento delle clausole di sicurezza nei contratti di ricerca e di consulenza;

- b) acquisisce il parere del Servizio Prevenzione e Protezione sul regolamento della struttura, prima della sua approvazione da parte degli organi competenti, in merito alle questioni riguardanti la sicurezza.
- 3. Eventuali ulteriori compiti e funzioni del Dirigente di area e del Responsabile gestionale, in materia di sicurezza, sono puntualmente definiti, rispettivamente, all'interno delle determinazioni e del regolamento della struttura.

Art. 5 Servizio Prevenzione e Protezione

- 1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione risponde direttamente al datore di lavoro e assolve alle funzioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008. In particolare:
 - a) supporta il Direttore generale nella redazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi di Ateneo;
 - b) supporta il Direttore generale nelle fasi di implementazione e vigilanza del sistema sicurezza;
 - c) collabora con i Responsabili delle attività di didattica e ricerca in laboratorio per la redazione del documento di valutazione dei rischi dell'attività di cui all'art. 6, comma 3, lettera b);
 - d) elabora le procedure ed i modelli a supporto della gestione della sicurezza e li rende disponibili a tutto il personale di Ateneo mediante pubblicazione sul proprio sito web;
 - e) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) cura la formazione e l'aggiornamento continuo del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti locali alla sicurezza, della squadre di emergenza e dei Responsabili delle attività di didattica e ricerca in laboratorio;
 - g) esprime un parere preventivo sulle determinazioni dell'Amministrazione di Ateneo e sui regolamenti delle strutture di Ateneo in materia di sicurezza;
 - h) supporta il Direttore generale nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi incendio come previsto dal D.M. 10 marzo 1998.

Art. 6 Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL)

- 1. *Il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio è colui che individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. In particolare, può essere RADRL:*
 - a) *Il personale che sovrintende alle attività di ricerca nell'ambito di un laboratorio;*
 - b) il titolare di un'attività di didattica o di ricerca nell'ambito di un laboratorio;
 - c) il titolare di un insegnamento che preveda, a quadro didattico, ore di laboratorio sperimentale;
 - d) il titolare di attività didattiche o di ricerca svolte all'esterno dell'Ateneo.
- 2. I Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio sono nominati dal Responsabile gestionale o dal Dirigente di area utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione.
- 3. Il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, anche in base a quanto stabilito dagli artt. 5, e 9 del D.M. n. 363/1998:
 - a) si attiva, in occasione di modifiche nelle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di valutazione dei rischi di Ateneo sulla base della valutazione dei medesimi, anche in considerazione di maggiori cautele richieste dalla eventuale presenza di lavoratrici gestanti come indicato nel D.Lgs. n. 151/2001;
 - b) predisporre il documento di valutazione dei rischi delle attività di didattica e di ricerca in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e sulla base dei modelli da questo indicati prima dell'inizio delle nuove attività. Il documento è allegato al contratto di ricerca o all'incarico di insegnamento/didattica integrativa o alla scheda insegnamento nel caso di compiti istituzionali prima della loro approvazione da parte degli organi competenti;
 - c) identifica tutti i soggetti esposti a rischio prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca e comunque all'inizio di ogni anno accademico, e ne comunica i nominativi, anche ai fini della sorveglianza sanitaria, al Responsabile gestionale o al Dirigente di area;
 - d) si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile gestionale o al Dirigente di area;
 - e) valuta i rischi derivanti dalla presenza e dall'uso di apparecchiature autonomamente acquistate e dei prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, adottando eventuali specifiche precauzioni sulla base delle conoscenze disponibili;

- f) assicura la gestione ai fini della sicurezza delle apparecchiature scientifiche autonomamente acquistate e utilizzate nelle attività di cui è responsabile;
 - g) valuta i rischi e gli eventuali adempimenti legati all'acquisizione ed all'uso di agenti chimici, fisici o biologici;
 - h) garantisce la presenza delle schede di sicurezza aggiornate dei nuovi prodotti;
 - i) definisce, fornisce e verbalizza l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle attività;
 - j) si attiva al fine di valutare eventuali interferenze dovute alla presenza di diverse attività, sia di ricerca che di didattica, nel medesimo laboratorio anche se su diverse apparecchiature o in differenti spazi. Definisce preventivamente le misure per eliminare o ridurre le interferenze, le comunica a tutti gli interessati e ne verifica l'attuazione;
 - k) definisce le eventuali situazioni di emergenza che possono verificarsi nell'ambito della propria attività e le relative misure per il controllo e il contenimento delle emergenze;
 - l) provvede all'implementazione del piano di emergenza con il supporto dell'Addetto locale alla sicurezza;
 - m) assicura la formazione specifica sui rischi legati all'attività, sulle misure definite per eliminarli o ridurli e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici;
 - n) gestisce, in accordo con quanto riportato nei piani di emergenza, le emergenze in laboratorio;
 - o) adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - p) vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - q) frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dagli uffici preposti con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
 - r) frequenta i corsi di formazione nell'impiego di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti o altri mezzi tecnici utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio;
 - s) verifica l'esistenza, nei luoghi oggetto di attività didattica o di ricerca all'esterno dell'Ateneo, delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività e si attiva al fine di eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio svolge i compiti previsti dal comma 3 con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 7 Capi servizio e Referenti di funzione

1. I Capi servizio e i Referenti di funzione sovrintendono, ai fini della sicurezza, all'attività lavorativa nel loro ambito di competenza funzionale. In particolare:
 - a) vigilano sull'applicazione delle norme interne sulla sicurezza e sull'applicazione del presente regolamento;
 - b) vigilano in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) vigilano sull'accesso alle aree con rischi specifici dei soli lavoratori formati;
 - d) segnalano tempestivamente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (dispositivi di protezione individuale compresi) delle quali vengono a conoscenza;
 - e) in caso di emergenza danno istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrati da rappresentanze studentesche, sono eletti o designati tra tutto il personale di ruolo del Politecnico, fatta eccezione per chi riveste le funzioni di datore di lavoro e/o di Addetto locale alla sicurezza.
2. I compiti e le attribuzioni di cui essi sono titolari sono indicate nell'apposito Regolamento.

Art. 9 Medico competente

1. Il Medico competente, nominato dal Direttore generale, assolve ai compiti previsti all'art. 25 e alla Sezione V del Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008.
2. I dati sanitari dei lavoratori di cui ogni Medico competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni sono utilizzati dal Direttore generale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

3. I dati personali e sensibili di cui i Medici competenti vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, sono gestiti e trattati dagli stessi in conformità con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 10 Esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti

1. L'esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti adempie agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 230/1995, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al Capo VIII.

Art. 11 Addetto locale alla sicurezza

1. L'Addetto locale alla sicurezza riveste il ruolo di addetto al servizio di prevenzione e protezione ed è designato con atto formale dal Dirigente di area o dal Responsabile gestionale. L'Addetto locale alla sicurezza opera nel campo della prevenzione e della protezione delle persone e delle strutture di pertinenza, in staff al Dirigente di area o al Responsabile gestionale, ed ha compiti operativi. In particolare:
 - a) fornisce supporto operativo al Dirigente di area, al Responsabile gestionale ed ai Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio della propria struttura;
 - b) svolge la formazione per la sicurezza all'interno della propria struttura;
 - c) segnala eventuali non conformità rispetto al presente regolamento;
 - d) propone l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi di Ateneo in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione;
 - e) propone le procedure di emergenza per la propria struttura;
 - f) partecipa alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - g) partecipa ai momenti di formazione ed aggiornamento organizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 12 Responsabile per le strutture contenenti amianto

1. Il Responsabile per le strutture contenenti amianto è nominato dal Direttore generale ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 che ne definisce anche le responsabilità. In particolare:
 - a) controlla e coordina tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto;
 - b) effettua l'aggiornamento della documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
 - c) trasmette copia del censimento alla competente Azienda Sanitaria Locale;
 - d) segnala, con apposita cartellonistica, le installazioni soggette a interventi manutentivi;
 - e) definisce la procedura autorizzativa per gli interventi di manutenzione e pulizia delle strutture contenenti amianto;
 - f) aggiorna l'apposita documentazione degli interventi effettuati;
 - g) verifica, almeno una volta all'anno, lo stato di conservazione delle strutture contenenti amianto.

Art. 13 Altre attività

1. Nel caso in cui l'Ateneo, per lo svolgimento di specifiche attività, si avvalga di strutture interdipartimentali oppure di consorzi o altri enti esterni, i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza sono disciplinati negli specifici regolamenti delle strutture o nelle convenzioni.

Art. 14 Principio di collaborazione dei lavoratori

1. I lavoratori, come definiti dall'art. 1 - lettera g), collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite.
2. E' compito di tutti i docenti, in accordo con quanto riportato nel piano di emergenza di Ateneo, in caso dell'attivazione del segnale di allarme nell'edificio in cui ci si trova durante lo svolgimento dell'attività didattica, accompagnare gli studenti presso il punto di raccolta seguendo le indicazioni degli addetti o la cartellonistica esposta.

Art. 15 Sorveglianza e monitoraggio

1. Il Servizio Prevenzione e Protezione effettua sopralluoghi, anche non programmati, presso le diverse strutture di Ateneo al fine di aggiornare il Direttore generale sullo stato di attuazione del sistema sicurezza. Nell'ambito di tale attività può avvalersi di personale qualificato esterno al Servizio.
2. I verbali di sopralluogo sono trasmessi al Direttore generale e per conoscenza al Dirigente di area o al Responsabile gestionale.

Art. 16 Norme transitorie

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'Albo ufficiale del Politecnico.
2. Il Direttore generale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, adotta le determinazioni dell'Amministrazione di Ateneo necessarie all'attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Il Direttore generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, assicura l'adattamento almeno delle seguenti procedure e relativa modulistica:
 - a) gestione delle attività didattiche in esterno;
 - b) gestione amministrativa dei contratti di ricerca, di consulenza e di didattica;
 - c) gestione degli ospiti;
 - d) gestione degli infortuni.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente ed ai CC.CC.NN.LL.

IL RETTORE
(Prof. Giovanni Azzone)